

Indicazioni PRATICHE

#SOCIALE

08 GENNAIO 2021

orcom
Expertise Comptable Audit & Conseil

COVID-19
MISURE DI
EMERGENZA

L'ATTIVITÀ PARZIALE

I decreti e le ordinanze pubblicati a fine dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale apportano delle modifiche al sistema di attività parziale.

ESTENSIONE DEI SETTORI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL TASSO MAGGIORATO DEL SUSSIDIO

Il decreto n° 2020-1628 del 21 dicembre 2020 estende, di nuovo e dal 23 dicembre 2020, la lista dei settori che possono usufruire del tasso maggiorato del sussidio per l'attività parziale.

Nota bene : alcuni settori sono stati trasferiti dall'allegato 2 all'allegato 1.

Cliccare qui per trovare gli allegati :

Allegato 1 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042706893/2020-12-21

Allegato 2 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042706890/2020-12-21

L'allegato 1 menziona d'ora in avanti e a titolo illustrativo le agenzie artistiche del cinema, le aziende di car-pooling, le imprese di trasporto ferroviario internazionale dei passeggeri, ecc.

L'allegato 2 integra dei nuovi settori a condizione che almeno il 50% del loro fatturato sia stato realizzato con altre aziende in relazione alla loro attività. Per esempio, sono state aggiunte alla lista le attività d'installazione e manutenzione delle cucine in cui almeno il 50% del fatturato è stato realizzato con una o più aziende del settore della ristorazione.

Se la vostra azienda è soggetta a questo criterio di ripartizione del fatturato, dovete fornire una dichiarazione giurata che attesti che un commercialista ha certificato la realtà di questo criterio. La dichiarazione deve essere allegata alla richiesta di rimborso.

Indicazioni PRATICHE

#SOCIALE

08 GENNAIO 2021

orcom
Expertise Comptable Audit & Conseil

COVID-19
MISURE DI
EMERGENZA

MODULAZIONE DEI TASSI DEL SUSSIDIO DELL'ATTIVITÀ PARZIALE IN BASE AI SETTORI

Secondo l'ordinanza n°2020-1639 del 21 dicembre 2020, la possibilità di modulare i tassi del sussidio per l'attività parziale in base ai settori è estesa fino a una data che sarà decisa prossimamente da un decreto e al più tardi fino al 30 giugno 2021. Il decreto n°2020-1786 del 30 dicembre 2020 precisa i diversi tassi di sussidio per l'attività parziale e la loro durata di applicazione dal 1° gennaio 2021. Quest'ultimi variano in base alla situazione personale.

SE LA VOSTRA AZIENDA RIENTRA IN UNO DEI SETTORI « NON PROTETTI »

- Per le ore non lavorate di gennaio 2021 : nessuna modifica, il tasso orario de sussidio è fissato al 60% della retribuzione fino ad un limite di 4,5 volte il tasso orario dello SMIC (salario minimo)
- Dal 1° febbraio 2021 : il tasso orario de sussidio sarà ridotto al 36%.

SE LA VOSTRA AZIENDA RIENTRA IN UNO DEI SETTORI « PROTETTI » DEGLI ALLEGATI 1 E 2

- Per le ore non lavorate di gennaio 2021 : nessuna modifica, il tasso orario de sussidio è fissato al 70% della retribuzione fino ad un limite di 4,5 volte il tasso orario dello SMIC (salario minimo)
- Tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 : il tasso orario de sussidio sarà ridotto al 60%
- Dal 1° aprile 2021 : il tasso orario del sussidio sarà ridotto al 36% (salvo ulteriore decreto contrario).

Nota bene, il sussidio è maggiorato :

- Senza condizioni particolari per le aziende che rientrano nel campo dell'allegato 1
- Su condizione di una riduzione del fatturato almeno dell' 80% tra il 15 marzo e il 15 maggio 2020 per le aziende che rientrano nel campo dell'allegato 2

SE SI TRATTA DI UNA CHIUSURA A SEGUITO DI UNA DECISIONE AMMINISTRATIVA

- Tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021: nessuna modifica, il tasso orario de sussidio è fissato al 70% della retribuzione fino ad un limite di 4,5 volte il tasso orario dello SMIC (salario minimo).

SE LA VOSTRA È UN'AZIENDA CON SEDE IN UNA REGIONE GEOGRAFICA SOTTOMESSA A RESTRIZIONI E SUBISCE UN CALO ALMENO DEL 60% DEL FATTURATO

- Tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021: il tasso orario de sussidio è fissato al 70% della retribuzione fino ad un limite di 4,5 volte il tasso orario dello SMIC (salario minimo).

Attenzione:

Un calo almeno del 60% del fatturato è stimato ogni mese fino a giugno 2021, a scelta del datore di lavoro, ovvero :

- Rispetto al fatturato registrato durante il mese che precede questa misura, ovvero il fatturato di dicembre 2020
- O in relazione al fatturato registrato per lo stesso mese nel 2019.

PROLUNGAMENTO DELLA PROTEZIONE DEI DIPENDENTI VULNERABILI

L'ordinanza del 21 dicembre 2020 ha ugualmente esteso, fino a una data che sarà fissata prossimamente da decreto e al più tardi fino al 31 dicembre 2021, l'**attività parziale** per i dipendenti "vulnerabili" e tutte le persone con obbligo di occuparsi dei loro bambini a causa di isolamento.

Il decreto del 30 dicembre 2020 precisa il tasso orario del sussidio per l'attività parziale in tale ipotesi:

Fino al 31 gennaio 2021

Il tasso orario resta quello applicabile al settore di attività interessato ovvero:

- 60% per i settori "non" protetti
- 70% per i settori protetti.

Dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al più tardi

Il tasso è del 60% della retribuzione qualunque sia il settore di attività fino ad un limite di 4,5 volte il tasso orario dello SMIC. Non può essere inferiore a 7,30 euro salvo contratto di apprendistato o di professionalizzazione.

Il tasso orario del sussidio per l'**attività parziale** rimane fisso al 70% della retribuzione oraria di riferimento fino al 31 dicembre 2021 al più tardi fino ad un limite di 4,5 volte il tasso orario dello SMIC. Il tasso orario non può essere inferiore a 8,11 euro salvo contratto di apprendistato o professionalizzazione.

ALTRE MISURE

L'ordinanza del 21 dicembre 2020 estende dal 1° gennaio 2021 fino a una data stabilita tramite decreto e, al più tardi, il 31 dicembre 2021, alcune misure attuate in precedenza come ad esempio:

- Beneficio del sistema di attività parziale per alcuni dipendenti e modalità di sussidio per i lavoratori non soggetti alla durata legale di lavoro (quadri dirigenti, dipendenti con pagamento forfettario annuale in giorni o ore, dipendenti con pagamento forfettario annuale in equivalenza, rappresentanti commerciali, ecc.)
- Compensazione per le ore straordinarie strutturali relative ad un precedente contratto individuale forfettario 24 aprile 2020 o un orario di lavoro collettivo che superi l'orario di lavoro legale previsto da un contratto collettivo preventivo
- Possibilità di imporre il collocamento in attività parziale dei dipendenti protetti
- Possibilità tramite contratto collettivo di individualizzare il collocamento in attività parziale.

D'altra parte la maggiorazione del sussidio al 100% per i dipendenti in formazione durante le ore lavorate è sospesa.